

MODIFICA DELLO STATUTO
VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



APPROVAZIONE DELLO STATUTO, ADEGUATO ALLA RIFORMA
ai sensi del D.Lgs art 117 del 03 Luglio 2017 e successive modifiche ed integrazione

Addi del Giorno 16 Luglio 2021 alle ore 16,30 presso la sede Operativa Regionale dell'Associazione via del Progresso n.163, - Appresso denominata - (ODV - SAN PIO LAMEZIA - Soccorritori Socio/assistenziale e Sanitario), 88046 Lamezia Terme (cz) si sono riuniti i Signori:

Marino Norina, Sesto Antonio,, Longo Antonio, Pullia Gianluca, Sesto Francesco, Felicia Mastroianni, Astorino Tommaso. Per deliberare e Approvare; l'adeguamento dello statuto e Cambio in Acronimo (ODV) .

I presenti soci di comune accordo nominano Presidente della seduta il sig. **Sesto Antonio** lo stesso nomina e si fa assistere dalla signora **Mastroianni Felicia** in veste di Segretaria della seduta. Alle ore 17,00 Il Presidente inizia la seduta dopo una animata e pacifica discussione si e arrivati all'approvazione di tutti gli aggiornamenti e variazioni, Adeguando l'associazione alla riforma del Terzo settore, sia per le attività Generali e quelle Secondarie, alle ore 17.45 il presenti soci all'assemblea straordinaria, dopo la lettura dello statuto, soddisfatti del contenuto e della riforma del terzo settore, viene ad unanimità approvato il presente Aggiornamento dello Statuto, dall' art. 1 all' art. 39, lo stesso verrà redatto in triplice copia, per gli usi consentiti dalla legge al fine della Registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Presidente non avendo altro da discutere, ringrazia i soci e chiude la seduta.

Nota: del 18/05/2020 n. 4314 esonero dell'imposta di registro e bolli per le associazioni di Volontariato ODV.

Lamezia Terme (cz) li 16/07/2021

Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente della seduta Eletto
Sesto Antonio

la Segretaria della seduta eletta
Mastroianni Felicia

I Soci della seduta Ordinaria:

Marino Norina - Longo Antonio - Pullia Gianluca - Sesto Francesco -

Sesto Antonio - Astorino Tommaso - Mastroianni Felicia

20 LUG 2021

REGISTRATO A LAMEZIA TERME II

N. 701

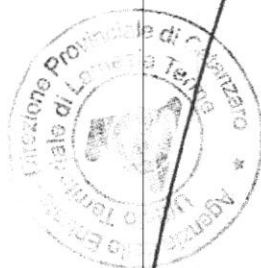
3

esatto Euro

ESENTE

IL FUNZIONARIO





MODIFICA DELLO STATUTO

Ai sensi del D.lgs n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche integrazione aggiornate al 31 Marzo 2021

INTRODUZIONE

L'associazione San Pio Lamezia, costituita il 19 Gennaio 2021, con sede legale ubicata in 88046 Lamezia Terme, via Savutano n.31, Registrata presso l'agenzia delle Entrate, con Scrittura Privata n.42 settore 3 ,Cod.Fis. **92040600790**. legale rappresentante la signora **NORINA MARINO** nata il 02 Marzo 1992 . **C.F: MRN NRN 92C42I874N**. Consiglio Direttivo così composto: **Sesto Francesco** nato il 25.02.1991 (Vice Presidente) **Sesto Antonio** nato il 28.09.1990 (Segretario) **Pullia Gianluca** nato il 25.06.1982 (Tesoriere) **Mastroianni Felicia** nata il 06.07.1987 (Consigliere) **Astorino Tommaso** nato il 04.06.1985 (Consigliere) **Longo Antonio** nato il 23.04.1994 (consigliere) Cittadini Italiani. Vista la Proroga per l'adeguamento degli statuti e adempimenti successivi al 31 Maggio 2022, ritenuto opportuno fare l'adeguamento e adempimenti, in quanto l'iscrizione alla Regione Calabria Portale (RUNTS) non è ancora allestito, essendo in fase di programmazione (in riferimento alla L.R 383 /2000). L'associazione San Pio Lamezia – Soccorritori Socio assistenziale e Sanitario; con Delibera del consiglio Direttivo e l'approvazione dell'assemblea Ordinaria del 16 Luglio 2021, visto il D.lgs n. 117 del 03/07/2017 e successive modificazioni, aggiornato alla data del 16 Luglio 2021, a tale proposito l'associazione Modifica Lo Statuto e aggiorna i dati per gli adempimenti successivi sulle attività di interesse Generali e Secondarie come da legge vigente sulle **ODV Volontariato**.

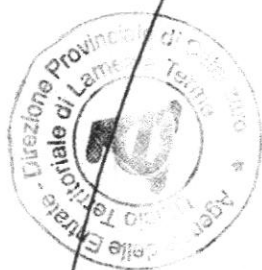
MODIFICA DELLO STATUTO

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTI AGLI ADEMPIMENTI

SUCCESSIVI

ART.1- sede legale in 88046 Lamezia Terme, via Savutano n.31, Con sede Operativa Regionale:via del Progresso n.136, Lamezia Terme (cz) **previsto dal D.Lgs 117/2017. quale Ente del terzo settore, (ACRONIMO ODV) DENOMINATA ASSOCIAZIONE - SAN PIO LAMEZIA – SOCCORRITORI SOCIO/ASSISTENZIALE E SANITARIO, (Codice Ateco 86.90.42** vista la circolare del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31/05/2018 avente come oggetto adeguamento statuti degli Enti del terzo settore. Vista la riforma del terzo settore di cui decreto legislativo del 03 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, aggiornate al 31/03/2021 e successiva proroga Aggiornata al 31 Maggio 2022, L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Visto **gli art. 1- commi 1 e 2 della legge 08 novembre 2018 n. 328**,e successive modifiche integrazioni,interventi,**Servizi e Prestazioni Sanitarie**,di cui alla **legge 05 febbraio 1992 .n.104, e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112** e successive modificazioni, visto gli art.2 - art.5 – art. 6 - art.7 art.9 - art.14 - art.18 - art.118 - della riforma del Terzo settore n. 117 del 03/07/2017 per le associazioni di Volontariato. visto il Verbale dell'associazione in seduta Ordinaria, in riferimento della legge vigente in materia, ritenuto opportuno Adeguare lo Statuto con acronimo **ODV del Volontariato**.

Art. 2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica Statuto. la Sede Operativa (Regionale) nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Dir.



L'associazione e Apartitica, Apolitica, di religione Cattolica, CON DURATA NEL TEMPO.

L'associazione San Pio Lamezia,più avanti chiamata per brevità Associazione (**acronimo ODV**), **si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone, Cose ed Animali, per la quale si trovano svantaggiate in ragione di condizioni Fisiche,psichiche,economiche e familiari,nel rispetto della legge vigente.

Finalità e attività di interesse Generale

Art. 3. A) Interventi e Prestazioni Sanitarie, B) Prestazioni Socio Sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06 Giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni. C) Riqualificazione dei beni Pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla Criminalità Organizzata, Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del ministro dell' infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni Sociali, sanitari,culturali,formativi o lavorativi, Accoglienza Umanitaria e integrazione sociale dei Migranti,L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente,indicato dal Codice del Terzo Settore:**Codice Ateco 86.90.42**, l'associazione garantisce la sua presenza su tutto il territorio Calabrese con Operatori, socio/assistenziali Professionali, Autisti Barellieri, Formatisti con attestati (BLSD – OSS- o OSSS infermieri abilitati con Decreto e specializzazione.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità secondarie:

Art. 4. disponibilità per ogni Emergenza in Italia e nella Comunità Europea con Personale Assunto, Socio assistenziale e Sanitario, Servizio Ambulanza. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività secondarie: in convenzione con Enti, cooperative,ditte individuali e società di capitali nonché con Privati. Interventi e servizi Sociali, Interventi e prestazioni Sanitarie, Prestazioni socio – Sanitari di cui al decreto del consiglio dei Ministri del 14,02,2001 pubblicato Gazzetta ufficiale n. 129 del 06 /06 2001, Educazione, Istruzione, Formazione Professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, Attività Culturali di interesse Sociale con finalità Educativa. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse Naturali, Interventi di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale e del Paesaggio ai sensi del decreto legislativo n.42 del 22.01.2004, Formazione universitari e post/universitaria,ricerca scientifica di particolare interesse Sociale, Organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche, ludiche e ricreative di interesse sociale incluse attività anche Editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del soccorritore. riqualificazione dei beni Pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla Criminalità Organizzata, Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del ministro dell' infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni Sociali, sanitari,culturali,formativi o lavorativi, Accoglienza Umanitaria e integrazione sociale dei Migranti,supporto Logistico e controllo distanziamento DPI. Sugli sbarchi .

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con contratto o convenzione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, essa può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile di supporto alle attività di Emergenza COVID – 19 con enti Pubblici in emergenza C.O.C (Centro Operativo Comunale).

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle



d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Soci - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è

rimborsabile rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

:Art.10/Bis – Aspiranti Soci (Junior) sono ammessi soci aspiranti Junior n.1 compilare il modulo di ammissione da parte dell'aspirante socio in esso vanno forniti i dati anagrafici della persona. n.2 se il socio aspirante è Minorenne va firmato dal Tutore legale e va sottoscritto lo statuto dell'Associazione, il Modulo va firmato e conservato fra i documenti dell'associazione, al fine di poter dimostrare la volontà espressa dell'aspirante Socio Junior.

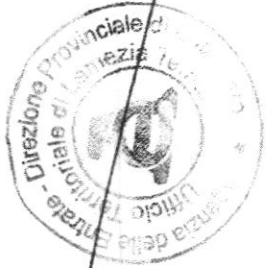
Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui



alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, visto la normativa Regionale di P.C art.39 e art.40.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro Unico di del Terzo Settore, già Istituito.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione ODV San Pio Lamezia, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei limiti consentiti dall'Art 30
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.



L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,

il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.



Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

• **Il Vice Presidente**, coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario, lo stesso può assumere altro incarico.

Il Tesoriere



Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, il Segretario dovrà fare

la propria formazione attraverso dei corsi di aggiornamento, per essere informato su tutte le leggi del terzo settore. lo stesso può controllare il corretto funzionamento contabile, tenuta dal Tesoriere, al fine di una trasparenza verso i soci costituenti, egli può in caso di mancata osservanza del art.27 del presente Statuto, da parte del Tesoriere, convocare il Direttivo, chiedendo la sospensione dell'incarico, per casi gravi, e procedere alla nomina di altro socio costituente.

Art. 29. L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 codice civile : A) il totale dell'attivo dello stato Patrimoniale e di Euro 110.000,00 - B) i ricavi , rendite, proventi, entrate, comunque denominate Euro 220,00,00.C) Avere n. 5 Dipendenti occupati in media durante l'esercizio dell'associazione di volontariato.

l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico:

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

• L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. In definizione l'obbligo cessa se;per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

Revisore legale dei conti



Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.



Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

- L'associazione può decidere di optare per altri metodi per la trascrizione dei verbali e le delibere delle

Assemblee

nel formato Cartaceo o office Excel o On Line, al fine di una tracciabilità che duri nel tempo.

· Pubblicità e trasparenza

· **Art. 36.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

· Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

· Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.



In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposti al giudizio di un collegio Arbitrale nominato dall'assemblea, composto da tre membri, soci dell'associazione, che giudica in modo inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, salvo il rispetto del contraddittorio, il deliberato del consiglio e arbitrale vincola tutti gli associati, nonché i suoi organi, rinunciando le parti contraenti si d'ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. con particolare riferimento al Codice civile art 36, visto la riforma del terzo settore il D.Lgs art.117 del 03/07/ 2017 e alle loro eventuali proroghe e variazioni aggiornato. 16/07/2021

Letto _____ confermato _____ e
sottoscritto:

I SOCI PRESENTI ALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, MODIFICATO E AGGIORNATO CON GLI
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI D.lgs n.117 del 03 LUGLIO 2017 – RIFORMA DEL TERZO SETTORE, AGGIORNATO AL
31 MARZO 2021

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

APPROVAZIONE DELLO STATUTO, ADEGUATO ALLA RIFORMA

ai sensi del D.Lgs art 117 del 03 Luglio 2017 e successive modifiche ed integrazione

Addi del Giorno 16 Luglio 2021 alle ore 16,30 presso la sede Operativa Regionale dell'Associazione via del
Progresso n.163, - Appresso denominata - (ODV - SAN PIO LAMEZIA – Soccorritori Socio/assistenziale e
Sanitario), 88046 Lamezia Terme (cz) si sono riuniti i Signori:
Marino Norina, Sesto Antonio,, Longo Antonio, Pullia Gianluca, Sesto Francesco, Felicia Mastroianni,



Entrado - D.

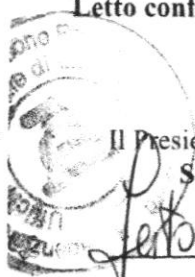
Astorino Tommaso. Per deliberare e Approvare; l'adeguamento dello statuto e **Cambio in Acronimo (ODV)**.
I presenti soci di comune accordo nominano Presidente della seduta il sig. **Sesto Antonio** lo stesso nomina e si fa assistere dalla signora **Mastroianni Felicia** in veste di Segretaria della seduta. Alle ore 17,00 Il Presidente inizia la seduta

dopo una animata e pacifica discussione si è arrivati all'approvazione di tutti gli aggiornamenti e variazioni, Adeguando l'associazione alla riforma del Terzo settore, sia per le attività Generali e quelle Secondarie, alle ore 17.45 il presenti soci all'assemblea straordinaria, dopo la lettura dello statuto, soddisfatti del contenuto e della riforma del terzo settore, viene ad unanimità approvato il presente Aggiornamento dello Statuto, dall' art.1 all' art. 39, lo stesso verrà redatto in triplice copia
copia, per gli usi consentiti dalla legge al fine della Registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Presidente non avendo altro da discutere, ringrazia i soci e chiude la seduta.

Nota: del 18/05/2020 n. 4314 esonero dell'imposta di registro e bolli per le associazioni di **Volontariato ODV**.

Lamezia Terme (cz) li 16/07/2021

Letto confermato e sottoscritto:



Il Presidente della seduta Eletto
Sesto Antonio

la Segretaria della seduta eletta
Mastroianni Felicia

I Soci della seduta Ordinaria:

Marino Norina - Longo Antonio - Pullia Gianluca - Sesto Francesco -

Sesto Antonio - Astorino Tommaso - Mastroianni Felicia



Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

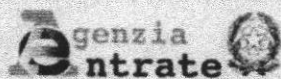
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

92040600790

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ODV SAN PIO LAMEZIA

TIPO ATTIVITÀ

869042 - SERVIZI AMBULANZA E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAVUTANO 31

C.A.P.

88046

COMUNE

LAMEZIA TERME

PROV.

CZ

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MRNNRN92C42I874N

CODICE CARICA

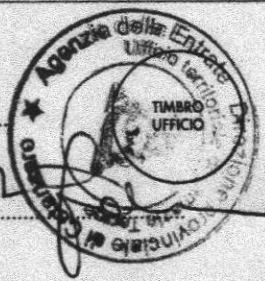
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MARINO NORINA

DATA 20/07/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LAMEZIA TERME